

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O DI VANTAGGI ECONOMICI PER IL FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DEGLI AUTOBUS E DELLE TECNOLOGIE DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)

Parere favorevole espresso sul testo dall'Assemblea in data 8 agosto 2018 con deliberazione n. 4

ART. 1 – FINALITA'

1. Le norme del presente Regolamento definiscono una disciplina organica finalizzata a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione di contributi e/o di vantaggi economici per il finanziamento, totale e parziale, per l'acquisto degli autobus e delle tecnologie da parte del gestore del servizio di trasporto pubblico locale, secondo un Piano di rinnovo definito dall'AGENZIA.
2. L'assegnazione dei contributi e/o dei vantaggi economici oggetto di disciplina avverrà nel rispetto dell'assegnazione dei fondi attribuiti dall'ente erogatore (Regione, Ministero) con una ripartizione tra i gestori del servizio di trasporto pubblico interessati, che verrà adottata dall'AGENZIA, tenuto conto delle disposizioni che verranno impartite di volta in volta dall'ente erogatore.
3. Sussiste l'obbligo di indicare sui beni acquistati con il contributo e/o vantaggio economico che gli stessi sono stati acquistati con l'intervento dell'AGENZIA.

ART. 2 - CRITERI PER LA CONCESSIONE

1. Il contributo e/o il vantaggio economico potrà essere concesso solo ai gestori del trasporto pubblico locale operanti nel Bacino di spettanza dell'AGENZIA e successivamente all'effettivo acquisto del bene (autobus e/o tecnologie) oggetto di finanziamento.
2. Il contributo e/o il vantaggio economico sarà considerato ammissibile a condizione che:
 - a) l'acquisto abbia rispettato la normativa sugli appalti pubblici;
 - b) l'acquisto non abbia determinato una violazione dei principi della sovra compensazione ai sensi del Regolamento 1370/2007;
 - c) sia stato rispettato l'obbligo di separazione contabile;
 - d) i contratti /ordini abbiano:

- riportato che i beni oggetto di fornitura sono cofinanziati con le risorse a valere sulle leggi e/o delibere di riferimento richiamate dalla comunicazione dell'AGENZIA;
- riportato chiaramente gli importi relativi alle dotazioni tecnologiche obbligatorie distinguendoli dagli importi relativi alle eventuali dotazioni aggiuntive.

3. Il gestore del trasporto pubblico locale che riceverà la comunicazione dell'AGENZIA, in merito alla possibilità di ottenere il finanziamento del contributo e/o vantaggio economico, dovrà far pervenire entro il termine fissato dalla stessa comunicazione apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 (allegando fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario) resa dal legale rappresentante risultante dalla Camera di Commercio (nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale dovrà essere allegata la procura speciale), con la quale:

- a) indica le generalità del soggetto che firma la dichiarazione e l'indicazione della carica ed i dati societari;
- b) descrive in dettaglio il riferimento alla procedura attivata e conclusa per ottenere la fornitura del bene con indicazione specifica di tutte le fasi attivate e dell'aggiudicazione; ai fini dell'esonero dall'applicazione della normativa sugli appalti pubblici l'AGENZIA valuterà la sussistenza all'interno dei Contratti di servizio sottoscritti di elementi che garantiscano il controllo ex ante della sovra compensazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007.
- c) descrive il dettaglio dell'iter logico seguito per effettuare la verifica ex ante di sovra compensazione con indicazione specifica di ogni elemento preso a riferimento;
- d) attesta il rispetto degli obblighi in materia di separazione contabile, al fine di consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi imputabili al servizio di trasporto pubblico locale, e della compatibilità del contributo con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007, fornendo ogni elemento e/o documento necessario;
- e) l'importo dell'affidamento e la conformità all'oggetto della tipologia di bene prevista per il contributo e/o il vantaggio economico:
 - relativamente agli autobus, nell'importo del contratto (IVA esclusa) devono essere indicati, per ciascun contratto, il costo degli autobus al netto dell'importo delle dotazioni tecnologiche obbligatorie (dotazione di dispositivo di conteggio dei passeggeri in salita e discesa, predisposizione per il

rilevamento della posizione durante la corsa e predisposizione per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio) ed aggiuntive (es. fornitura e montaggio indicatore di percorso interno ed esterno e vocalizzatore) e al netto degli importi relativi agli oneri per lo smaltimento dei pneumatici fuori uso, agli ulteriori costi di rottamazione e smaltimento, a permuta, alla presenza di oneri accessori non facenti parte della fornitura fisica della vettura (es. corsi di formazione, ecc.), alle condizioni di pagamento ed infine alla estensione di garanzia. Deve poi essere specificata la tipologia delle attrezzature per l'accessibilità delle persone con disabilità e a ridotta mobilità presenti (non è sufficiente la dicitura "di legge") e indicata la tipologia dei mezzi in relazione all'altezza del piano di calpestio per tutti i mezzi;

- relativamente alle tecnologie, devono essere indicati il numero e la data di sottoscrizione dei contratti e il fornitore e devono essere riportati, per tutti i contratti, anche gli importi riferiti alle predisposizioni per il rilevamento della posizione e per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio (OBBLIGATORI), che dovranno pertanto essere scorporati dal costo degli autobus, se previsti nei contratti degli stessi, ed indicati separatamente nelle apposite colonne, anche qualora non ne venga chiesto il cofinanziamento;
- ogni altra informazione e/o documentazione richiesta da AGENZIA per completare l'istruttoria e/o dalla normativa di riferimento.

Alla dichiarazione deve essere allegato, oltre al documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario:

- il contratto firmato;
- qualora vengano trasmessi degli ordini, gli stessi devono essere controfirmati dal fornitore per accettazione, con indicazione di data;
- la/e fattura/e di acquisto.

ARTICOLO 3 – ISTRUTTORIA

1. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del contributo e/o vantaggio economico sono determinate dalla disciplina contenuta nella legge 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'AGENZIA, la domanda è ritenuta inammissibile.

3. Il contributo e/o vantaggio economico è concesso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su istruttoria e proposta motivata del RUP. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento;
- b) il valore del contributo e/o del vantaggio economico concesso.

4. L'AGENZIA si riserva di richiedere qualsiasi integrazione alla dichiarazione e/o alla documentazione trasmessa nonché di effettuare in qualsiasi momento (anche successivamente alla concessione del contributo e/o vantaggio economico) controlli sia sulla documentazione presentata che su quella presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000.

5. Prima del rilascio del contributo e/o del vantaggio economico il destinatario beneficiario dovrà rilasciare cauzione a garanzia dell'adempimento con le modalità e i contenuti previsti dal Codice degli appalti contenuto nel Decreto Legislativo 50/2016. Tale cauzione dovrà essere intestata all'Agenzia e sarà svincolata all'adempimento di tutti gli obblighi e comunque al completamento del Piano di ammortamento allegato alla delibera di concessione. La mancata consegna della cauzione comporta la decadenza dal contributo e dal beneficio economico.

ARTICOLO 4 – DECADENZA

1. L'AGENZIA potrà esercitare tutti i poteri di autotutela.

2. L'AGENZIA dichiarerà la decadenza qualora:

- a) sia accertato che il beneficiario abbia dichiarato il falso o abbia reso dichiarazioni mendaci;
- b) sia accertato che il beneficiario abbia utilizzato documenti falsi;
- c) sia accertato che il beneficiario abbia utilizzato artifici o raggiri tali da conseguire illegittimamente il beneficio.

3. Dichiarata la decadenza sussiste l'obbligo del beneficiario di restituire l'intero valore del contributo e/o del vantaggio economico concesso maggiorato dall'interesse legale a partire dalla data di erogazione dello stesso.
4. La cessazione per qualsiasi motivo (scadenza, recesso o risoluzione) del contratto di affidamento del servizio di TPL comporta la restituzione dell'importo residuo del contributo e/o del vantaggio economico concesso e non più utilizzabile.

ARTICOLO 5 NORME FINALI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di destinare le somme conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per la compensazione del corrispettivo dovuto per l'acquisto dei beni per le quali le medesime sono state concesse.
2. L'AGENZIA è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto degli impegni previsti dal presente Regolamento e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
3. Sono a carico del Direttore competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.
4. Le norme del presente Regolamento trovano applicazione alle erogazioni che verranno effettuate successivamente all'approvazione del presente Regolamento.